

Relazione

Il presente progetto di legge propone modifiche significative alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, riguardante la promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico. Una legge sostenuta nel tempo con azioni e finanziamenti coerenti che ha portato a risultati davvero eccellenti nel campo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico, che ha permesso l'evoluzione di qualità e di valore della nostra manifattura, della agricoltura e dei servizi. In questo quadro positivo, che vede la spesa in ricerca sul PIL della nostra Regione in forte crescita, la proposta ivi contenuta, mira a potenziare ulteriormente l'azione regionale con l'obiettivo di rafforzare il sistema della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, garantendo ai centri accreditati risorse atte a consolidare le loro attività nei confronti delle imprese e di tutti i soggetti che vogliono competere al meglio in un mercato mondiale con prodotti e processi ad alto valore aggiunto e in continua evoluzione. Lo dimostra la storia dei distretti produttivi regionali.

L'infrastruttura di ricerca attuale dell'Emilia-Romagna è già molto strutturata, grazie alla rete dell'Alta Tecnologia e ai cluster tecnologici che già operano, ulteriormente rafforzata dalle funzioni già collocate nel Tecnopolo di Bologna sul digitale e delle sue ulteriori evoluzioni. Tuttavia, per mantenere e accrescere il livello di eccellenza e competitività, è essenziale assicurare una continuità strutturata nella ricerca svolta dai nostri laboratori e centri di innovazione. La proposta di legge introduce pertanto un meccanismo di finanziamento stabile e continuo, con particolare attenzione alla stabilizzazione e valorizzazione dei ricercatori, avendo come modello di funzionamento quello tedesco del Fraunhofer.

Con l'articolo 1 del Progetto di legge s'introduce l'art. 7 ter alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7. Il nuovo articolo mira a garantire la continuità della ricerca scientifica e tecnologica attraverso:

- introduzione di un sistema di finanziamento per gli 'Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza', i 'Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico' e i 'Centri per l'innovazione' accreditati alla Rete Alta Tecnologia. Questo finanziamento non potrà superare un terzo del valore della produzione dell'organismo beneficiario e sarà suddiviso tra finanziamenti per progetti pubblici, attività di mercato e specifici contributi regionali;
- un'attività volta a sviluppare partenariati e progettazioni su fondi pubblici e privati, in linea con la Smart Specialization Strategy 2021-2027 e future strategie. Questo supporto comprenderà la formazione delle competenze e il sostegno ai ricercatori, anche in coerenza con la legge regionale n. 2/2023.

Inoltre, sempre allo stesso articolo si prevedono criteri e misure di sostegno che dovrà determinare la Giunta Regionale volte alla formazione delle competenze e al sostegno dell'attività dei ricercatori, in conformità con la normativa europea sugli aiuti di stato.

Con l'articolo 2 del Progetto di legge si definiscono le disposizioni finanziarie stabilendo che gli esercizi 2025-2026, la Regione istituirà appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale per coprire gli oneri derivanti dalla legge. Gli oneri per gli esercizi successivi saranno coperti tramite stanziamenti annuali autorizzati dalla legge di bilancio. Inoltre, si dà facoltà alla Giunta regionale di approvare le necessarie variazioni di bilancio, prevedendo che le risorse

dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione potranno concorrere agli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Questo progetto di legge è fondamentale per consolidare e potenziare l'infrastruttura di ricerca dell'Emilia-Romagna. Assicurando un finanziamento stabile e continuo, promuovendo la collaborazione e sviluppando le competenze dei ricercatori, la Regione potrà mantenere una posizione di eccellenza e competitività nel campo dell'innovazione e della ricerca tecnologica. La stabilizzazione e la giusta remunerazione dei ricercatori non solo miglioreranno la qualità della ricerca, ma garantiranno anche un ambiente lavorativo più attrattivo e stimolante.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'art. 7 della 7 del 2002

1. Dopo l'art. 7 bis, della legge regionale 7 del 2002, è introdotto l'art. 7 ter:

Art. 7 ter

Potenziamento e Continuità della Ricerca Scientifica e Tecnologica
attraverso i Laboratori di Ricerca e Trasferimento Tecnologico
e i Centri per l'Innovazione

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire e sostenere la continuità della ricerca scientifica e tecnologica, introduce un meccanismo di finanziamento per gli 'Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza', i 'Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico' e i 'Centri per l'innovazione' aderenti alla rete regionale. Questi organismi, devono essere accreditati alla Rete Alta Tecnologia.
2. Il finanziamento, volto al sostegno delle attività, non può superare un terzo del valore della produzione dell'Organismo di ricerca o di innovazione. Tali Organismi devono prevedere un valore della produzione composto da almeno un terzo di finanziamenti per progetti pubblici, almeno un terzo da attività a mercato e in via residuale possono accedere a specifici contributi regionali.
3. Per sostenere e accrescere la capacità progettuale dei 'Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico' e dei 'Centri per l'innovazione', la Regione Emilia-Romagna promuove e incentiva l'attività volta a favorire lo sviluppo dei partenariati e le progettazioni sui fondi pubblici e privati nei diversi ambiti della Smart Specialization Strategy 2021-2027, e delle eventuali future strategie di specializzazione intelligente, attraverso la formazione delle competenze e l'attività dei ricercatori, anche in coerenza con la legge regionale n. 2/2023 'Attrazione, Permanenza e Valorizzazione dei Talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna'.
4. In coerenza con la normativa europea sugli aiuti di stato, la Giunta Regionale definisce criteri e adotta misure volte alla formazione delle competenze e al sostegno all'attività dei ricercatori.

Articolo 2

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi 2025 -2026, la Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi al 2026 si fanno fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con propri atti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna possono concorrere altresì agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.